

Verbale assemblea ordinaria dei soci

L'anno 2020 il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 19,30 in seconda convocazione presso l'abitazione della consigliera Giuseppina Panico in Via Palmola 52, San Vitaliano (NA) si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Focus Focolari per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio consuntivo 2019;
- 2) Aggiornamenti sulle attività dell'associazione;
- 3) Varie ed eventuali

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il sig. Ciccarelli Gennaro, Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione, e la sig.ra Muro Annamaria quale Segretaria.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti e le deleghe pervenute rimangono agli atti dell'Associazione.

Il Presidente comunica ai soci che l'assemblea stessa si è tenuta in questa data a causa dell'emergenza sanitaria Covid19 e per le restrizioni ad essa collegate.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul primo punto all'ordine del giorno. Prende la parola il tesoriere Panico Giuseppina che illustra il bilancio consuntivo dell'anno 2019 fornendo tutti i chiarimenti e le precisazioni richieste dagli intervenuti. Dopo ulteriori approfondimenti, l'assemblea all'unanimità dei presenti delibera l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2019 come da prospetti allegati.

Per il secondo punto all'odg il presidente aggiorna i presenti su alcune attività dell'associazione come il Convegno Mariapoli 2019 di Acerno (Sa) e l'operazione piantine per l'autofinanziamento.

In merito poi al terzo punto il Presidente illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore D.Lgs 03 luglio 2017 n. 2017).

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

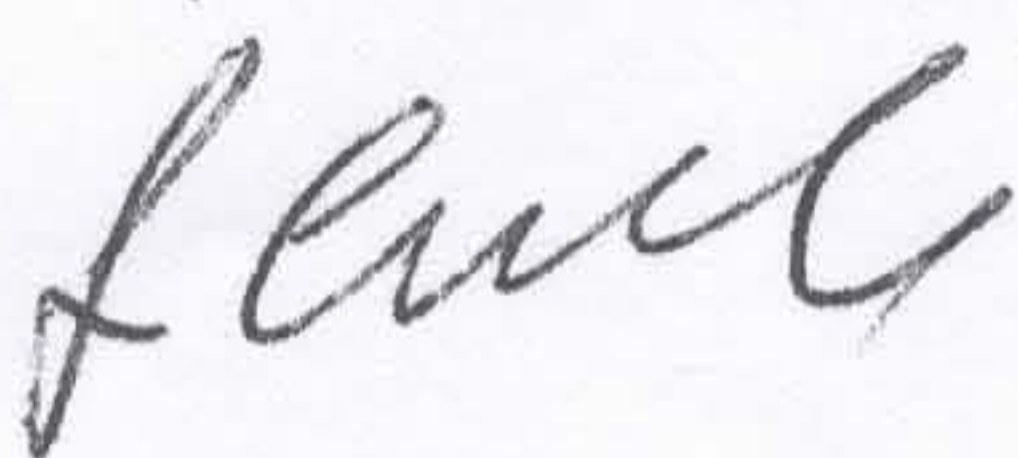
La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS)", assumendo quindi la seguente denominazione FOCUS FOCOLARI Associazione di promozione sociale (in sigla FOCUS FOCOLARI APS).

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 nonché art. 26 del D.Lgs n. 105/2018 per la registrazione del presente documento e dello statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto.

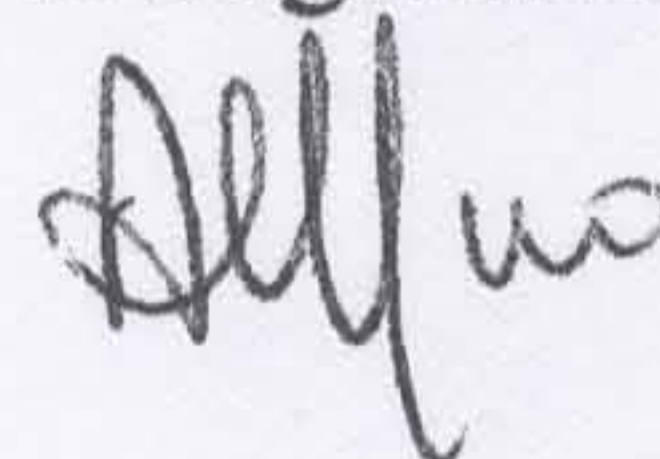
Alle ore 21,10 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente



Agencia Entrate
Ufficio Territoriale di Napoli
Atto registrato al n. 1968/3
In data 26-10-2020
Totale versato esente
Il Direttore Territoriale

Il Segretario



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FOCUS FOCOLARI APS"

(approvato dall'Assemblea dei soci del 10 OTTOBRE 2020)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Denominazione, natura e sede - L'associazione di promozione sociale "FOCUS FOCOLARI APS" è costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Ha sede legale in Sant'Anastasia (NA), alla Via Capodivilla n. 13. È identificabile attraverso un suo logo rappresentato da una fiammella stilizzata che abbraccia il globo terrestre. Sotto il logo è riportata la scritta "focus focolari". L'associazione con C.F.: 95105450639 è iscritta al registro regionale delle associazioni di promozione sociale con Decreto Giunta Regionale della Campania n. 684 del 08/10/2012. Al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente potrà trasmettere nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 2 - Durata dell'Associazione - La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3 - Scopi dell'Associazione -

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

L'Associazione facendo proprio lo spirito del Movimento dei focolari, in cui riconosce la propria idea ispiratrice ha come scopo di essere strumento di promozione e di sviluppo sociale, culturale ed economico finalizzato al perseguimento delle buone pratiche e del bene comune, delle popolazioni e delle persone che in un territorio si riconoscono in comunità locali.

Essa privilegia in modo particolare le iniziative e le attività che favoriscono il dialogo tra persone e aggregazioni aventi differente orientamento, finalità, carisma, convinzione religiosa e culturale. Opera prevalentemente per valorizzare le risorse umane che risiedono nelle aree di intervento attraverso convegni, studi, ricerche, iniziative nel campo della cultura, della formazione, dello sport, dello spettacolo e di attività socialmente utili ai fini della crescita del senso di appartenenza alla società civile e di quello della legalità, senza escludere applicazioni progettuali mirate ad assistere gli Enti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di sviluppo socio-economico e territoriale, il tutto a scala locale, provinciale, regionale, nazionale e sovranazionale. Realizza inoltre la promozione di servizi e risposte ai bisogni ed alle esigenze delle persone singole o associate, fisiche o giuridiche.

Art. 4 - Attività dell'Associazione -

L'associazione, pur non avendo scopo di lucro, potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi, ricompresa tra le seguenti:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo

- scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Potrà inoltre disporre erogazioni gratuite in denaro, con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano per le sue stesse finalità. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 5 - Soci - Possono essere soci della "FOCUS FOCOLARI APS", singoli cittadini e soggetti collettivi quali associazioni o movimenti. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'associazione comporta per il socio di maggiore età il diritto al voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. L'adesione dei soggetti associativi a livello centrale include i livelli territoriali (Coordinamenti e Sezioni) qualora costituiti.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno a osservare Statuto e Regolamenti. I soci collettivi, alla domanda di adesione, dovranno allegare una copia dello statuto o di altro documento che descriva l'attività svolta, indicando un proprio rappresentante nell'Assemblea dei soci. La qualità di socio dà diritto di voto e di eleggibilità alle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo deve provvedere con delibera insindacabile sulle domande di ammissione. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa presentando lettera di recesso al Presidente, il quale ne darà comunicazione al Direttivo ed alla prima Assemblea. Il socio recedente non avrà diritto a liquidazione alcuna con riferimento sia ad eventuali conferimenti, sia per le quote versate. In caso di comportamento di un socio in modo difforme ed in contrasto con il presente Statuto e con il Regolamento dell'associazione, nonché con le sue direttive, il Direttivo può deliberare la sospensione del socio con obbligo di motivazione; tale sospensione ha decorrenza immediata e si converte in esclusione definitiva in caso di sua ratifica da parte dell'Assemblea dei soci.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 - Organi e cariche sociali - Gli organi e le cariche dell'associazione FOCUS FOCOLARI APS sono i seguenti:

- Assemblea dei soci;
- Assemblee dei Coordinamenti e Sezioni locali
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Collegio dei Revisori legali, se nominato perché previsto per legge.

Art. 8 - Assemblea dei soci - L'Assemblea generale è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Delinea gli indirizzi generali delle attività da svolgersi. L'assemblea:

- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i Regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- stabilisce il numero dei consiglieri del Consiglio Direttivo, secondo le modalità dell'art. 10;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente;

- nomina, se ritenuto necessario o previsto per legge, il Collegio dei revisori legali.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per la valutazione del programma svolto, per definire nuovi programmi di lavoro per l'esame e la votazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea in forma straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei soci ed ogni qualvolta il Direttivo lo reputerà necessario. La convocazione è fatta mediante lettera o per posta elettronica o altri strumenti informatici, almeno sette giorni prima. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la maggioranza dei suoi soci. Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e le relative delibere saranno sempre approvate a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione è necessaria la presenza di almeno la maggioranza degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. E' consentito partecipare all'Assemblea mediante delega rilasciata ad altro socio. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Assemblee dei Coordinamenti e Sezioni locali - Un gruppo di almeno 5 soci di un determinato territorio che decidono di impegnarsi e formarsi per proporre, promuovere ed attuare le azioni della "FOCUS FOCOLARI APS" nel territorio di loro competenza, possono costituirsi in "Coordinamento". Un Coordinamento locale già esistente o almeno 5 soci di un determinato territorio che intendono costituirsi come soggetti associativi e giuridici autonomi, centri diretti di imputazione di diritti e obblighi, chiedono al Consiglio Direttivo l'autorizzazione a costituire una "Sezione". I criteri valutativi utilizzati dal Consiglio Direttivo per concedere l'autorizzazione, fanno riferimento alla necessità di sviluppo sul territorio e riguardano quindi: il numero dei soci, le attività svolte, la capacità di coinvolgimento delle realtà locali presenti, l'autonomia amministrativa (che sarà dimostrata attraverso un bilancio preventivo). Alle Assemblee locali (dei Coordinamenti e delle Sezioni) partecipano tutti i soci che hanno residenza o dimora nel territorio di azione. Le Assemblee locali sono regolate da quanto previsto nell'art. 8 e dal Regolamento dell'associazione che disciplinerà i compiti, i limiti di azione oltre agli obblighi amministrativi, economici e finanziari cui devono sottostare i Coordinamenti e le Sezioni locali. I Coordinamenti e le Sezioni locali possono avere carattere territoriale regionale, provinciale, intercomunale, comunale e di quartiere.

L'autorizzazione a costituirsi in Coordinamento o Sezione è data dal Consiglio Direttivo al quale i soci richiedenti presenteranno domanda sottoscritta.

Le Assemblee locali potranno fissare una sede e dovranno nominare un referente che rappresenterà il Coordinamento o la Sezione verso gli altri Organi sociali e, nell'ambito del territorio di competenza, verso l'esterno. Un nuovo socio dovrà sempre presentare domanda di iscrizione alla "FOCUS FOCOLARI APS" centrale. Qualora nel proprio territorio sia già presente un Coordinamento o Sezione locale avrà diritto a partecipare alle assemblee locali. Le Assemblee locali potranno, comunque, decidere di dotarsi di un regolamento e di articolazioni amministrative che rispondano alle caratteristiche del loro territorio e ne favoriscano il radicamento sociale. I referenti dei Coordinamenti e delle Sezioni locali hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Per il consigliere che è anche referente locale prevale l'attribuzione di consigliere.

L'autorizzazione a costituirsi in Coordinamento o Sezione locale potrà essere revocata in qualunque momento dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'attività svolta non sia conforme alle norme imperative fissate dalle leggi dello Stato e agli articoli del presente statuto ed in ogni caso ai regolamenti associativi.

Nessun socio e nessun organismo territoriale può utilizzare o assumere il nome di "FOCUS FOCOLARI APS" ed il logo dell'associazione senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Consiglio Direttivo - L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea dei soci, da tre a sette membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. Se, invece, viene a mancare uno o più membri del Direttivo, gli altri lo integreranno per cooptazione. I membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Direttivo che li ha cooptati. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso eventuale delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- ammettere all'associazione nuovi Soci;
- la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in

particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

- proporre modifiche allo statuto;
- proporre all'Assemblea il regolamento per il funzionamento dell'associazione, di singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;
- autorizzare la costituzione di Coordinamenti e Sezioni locali dell'associazione;
- autorizzare un Coordinamento locale costituito a trasformarsi in Sezione locale divenendo soggetto associativo e giuridico autonomo;
- distribuire incarichi di responsabilità per la gestione ordinaria di settori o iniziative dell'associazione fra i propri componenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere da scegliersi tra i consiglieri;
- predisporre annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì nominare un Direttore, tra i suoi membri, che avrà poteri di firma. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza dei suoi membri; è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in sede di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

L'invito alle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere inviato anche ai referenti dei Coordinamenti e delle Sezioni locali costituite, i quali avranno diritto a partecipare alle riunioni anche se non avranno diritto di voto.

Art. 11 - Presidente - Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo - al quale comunque egli riferisce circa l'attività compiuta - l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e del regolamento, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente, in accordo con il Tesoriere, cura la predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e, riguardo al secondo, all'Assemblea dei soci, corredandoli di idonea relazione.

Art. 12 - Il Vice Presidente - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 13 - Segretario e Tesoriere - Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Segretario e un Tesoriere. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo stesso nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. Il Segretario cura, inoltre, la tenuta del libro dei verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo e del libro soci dell'associazione. Allo stesso può essere demandata, su espressa volontà del Consiglio Direttivo, anche la funzione di Tesoriere il quale cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri e dei documenti contabili, predispone, di concerto con il Presidente, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 14 - Collegio dei revisori legali

Il Collegio dei Revisori Legali è eletto dall'assemblea qualora la stessa riterrà opportuno procedere alla sua concreta istituzione in base alle esigenze dell'associazione medesima o qualora ciò sia richiesto a norma di legge. Nell'ipotesi sopra descritta, si prevede sin da ora che il Collegio dei Revisori Legali si compone di tre membri effettivi nominati dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo ed in ogni caso quanto prevede la legge in materia. I Revisori Legali curano la tenuta del Libro delle adunanze degli stessi, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo con facoltà di parola; verificano, inoltre, la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, ed infine esprimono pareri sui bilanci.

3

Lianda

TITOLO IV - PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Patrimonio ed entrate - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Consiglio Direttivo può stabilire la quota da versare all'atto dell'adesione all'Associazione e la quota annuale di iscrizione. Il versamento effettuato a qualsiasi titolo è comunque a fondo perduto e non verrà restituito in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione.

Art. 16 - Bilancio consuntivo e preventivo - Gli esercizi finanziari dell'Associazione si aprono il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Tesoriere, di concerto con il Presidente, redige il bilancio consuntivo e quello preventivo e sottopone il primo al Collegio dei revisori, se istituito, entro trenta giorni dalla data fissata per l'approvazione del bilancio. Il Collegio dei revisori dovrà esprimere i propri pareri in merito al bilancio sottoposto al suo esame entro il termine perentorio di 15 giorni. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, in caso di difficoltà nella convocazione dell'assemblea, entro il termine più lungo di sei mesi. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione del bilancio preventivo del successivo esercizio. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per le deliberazioni relative, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

Art. 17 - Avanzi di gestione - All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni no profit che per legge, statuto o regolamento si ispirino al "Movimento dei focolari" ovvero facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

Art. 18 - Scioglimento - In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni no profit o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - Clausola compromissoria - Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori esterni all'associazione, di cui uno nominato dal socio interessato, l'altro dal Consiglio Direttivo e il terzo di comune accordo dai due arbitri così nominati e che giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

Art. 20 - Legge applicabile - Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice civile.